

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2156

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BICCHIELLI, ROMANO

Istituzione della provincia della Porta d'Italia

Presentata il 29 novembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di istituire, nel litorale settentrionale del Lazio, la provincia della « Porta d'Italia » muove i suoi passi da diversi anni, in particolare sin dal primo dopoguerra allorquando inizia a consolidarsi una realtà di bacino intorno alle attività portuali di Civitavecchia e di Fiumicino. Il distacco e l'autonomia rispetto al contesto romano verrà poi formalizzato con la perimetrazione dell'area di competenza del tribunale, che effettivamente individua e contraddistingue nel suo circondario una realtà territoriale assolutamente peculiare, in cui emerge una prossimità storica e culturale databile addirittura al periodo etrusco. A oggi, il tasso di omogeneità si è addirittura accentuato, stante l'ordinato sviluppo e l'importanza attribuita alle grandi infrastrutture aeroportuali, portuali, stradali e ferroviarie presenti, oltre a una pianificazione delle attività agricole, turistiche e produttive in ge-

nere, assolutamente armonica e coerente con lo sviluppo del territorio. La politica del mare, trascurata e lontana dagli interessi capitolini, e la crescente attenzione per l'area di Civitavecchia stanno divenendo un fattore fortemente unificante e determinante per lo sviluppo del territorio. Non va tuttavia tralasciato un aspetto fondamentale del progetto, cioè la valorizzazione del ricco patrimonio culturale della zona, che include importanti testimonianze della cultura romana imperiale e di quella etrusca. Questo patrimonio non rappresenta solo un'eredità da conservare, ma anche una risorsa su cui costruire il futuro.

Il criterio ispiratore della presente proposta di legge è la volontà di creare una provincia a protagonismo diffuso, con poli territoriali omogenei, esaltati e valorizzati proprio dalla creazione di un organismo volto alla soddisfazione diretta delle esigenze del territorio, evitando in tal modo

l'attività di mediazione continua, spesso infruttuosa, con la vastissima e disomogenea area metropolitana romana protesa e sommersa dalle pressanti esigenze della Capitale. La nuova area vasta che si vuole istituire, tra le più omogenee d'Italia, si colloca nel quadro di uno sviluppo sostenibile dei territori considerati attraverso il ricorso a una piena sussidiarietà in un contesto di centralità diffusa volto alla conservazione delle identità municipali. Si vuole così evitare, al contempo, lo sviluppo di quelle forme di marginalizzazione tipiche delle aree metropolitane, in cui il protagonismo e il gigantismo del comune principale, dominante, riduce le aree circostanti a mera periferia di servizio, volta prevalentemente, se non unicamente, a soddisfare i macro bisogni del capoluogo su cui, peraltro, si concentra, in via quasi esclusiva, ogni attenzione politica.

I consigli comunali dei comuni di Allumiere, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa hanno già approvato una delibera riguardante l'istituzione della nuova provincia. Tale contesto territoriale comprende naturalmente anche il comune di Civitavecchia che, pur avendo, in un primo momento, deliberato l'adesione alla provincia della Porta d'Italia nell'aprile 2024 e, successivamente, revocato l'atto per ragioni di procedura, ne risulta di fatto compreso in base all'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL). Più precisamente, il comma 3 dell'articolo 21 del TUOEL, nel disciplinare la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione delle nuove province, prevede, come criterio per l'esercizio dell'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. I comuni citati, deliberando a favore dell'istituzione della nuova provincia della Porta d'Italia, rispettano pienamente la disposizione, esprimendo una maggioranza favorevole all'istituzione della nuova provincia pari a circa

i 4/5 della popolazione complessiva del territorio interessato.

Giova quindi precisare che il comune di Civitavecchia sarebbe, per vicinanza territoriale e per comunanza culturale, parte integrante dell'istituenda provincia. Esso si trova in una posizione tale da consentire una programmazione ottimale dello sviluppo produttivo in grado di favorire il miglior riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

Il comune di Civitavecchia e il comune di Fiumicino hanno un ruolo apicale nella rappresentanza e gestione della nuova provincia, in un contesto di protagonismo diffuso che garantirà a tutti i comuni aderenti: 1) la pari dignità; 2) la prossimità al centro decisionale; 3) strutture provinciali distribuite sul territorio in ragione della migliore fruibilità dei servizi da parte della cittadinanza; 4) l'utilizzo prioritario di edifici pubblici dismessi ovvero da recuperare; 5) una classe dirigente politica che si potrà occupare direttamente del territorio, attraverso una burocrazia più semplice ed efficiente, perché capace di provvedimenti immediati, mirati, calzanti e attenti ai bisogni della cittadinanza, favoriti dall'omogeneità del territorio.

La nuova centralità e la presenza *in loco* di tutte le strutture e dei soggetti apicali preposti all'espletamento dei servizi e delle attività pubbliche si traducono in una grande opportunità per il litorale settentrionale del Lazio, che si caratterizza per l'assoluta omogeneità, preconditione per l'istituzione della nuova provincia. A ciò si aggiunga che il percorso legittimamente intrapreso verso il decentramento amministrativo avviene nel pieno rispetto del combinato disposto di cui agli articoli 5 e 133 della Costituzione nonché all'articolo 21 del TUOEL nonché nell'interesse di Roma Capitale, che avrà tutto da guadagnare da aree limitrofe più emancipate ed efficienti.

La nuova provincia potrà occuparsi direttamente del proprio patrimonio ambientale e culturale, dello sviluppo dei propri settori produttivi, delle scuole, dei trasporti, delle strade e soprattutto del rilancio delle politiche del mare. Un sogno di

sviluppo saldamente ancorato a terra e sostenuto dalle imponenti infrastrutture portuali e aeroportuali già esistenti, che, oltre a consentire un accesso regolare a milioni di passeggeri provenienti da tutto il mondo, costituendo di fatto la più importante porta di accesso al Paese — di qui la denominazione di « Porta d'Italia » —, se armonizzate al territorio e se messe a sistema con politiche attuative di area vasta, pronte e coerenti, possono costituire, in termini di sviluppo, una ricchezza straordinaria sia per la nuova provincia, sia per Roma Capitale e per l'Italia intera. Un'occasione di smisurata crescita culturale, identitaria, del turismo del mare, della promozione dei borghi, del turismo sostenibile e della politica ambientale.

La nuova provincia presenterà una solidità economica garantita da una serie di fattori: le entrate fiscali rapportate al numero di abitanti, la grandezza del territorio, le infrastrutture di primo piano nazionale (che se da un lato richiedono provvedimenti provinciali attuativi immediati e dedicati soprattutto in materia ambientale, di trasporti, di viabilità di raccordo, di istituti scolastici di settore, dall'altra restituiscono ai comuni dell'area vasta: economie, sviluppo e occupazione), una burocrazia snella e l'utilizzo di strutture di proprietà pubblica per l'ubicazione degli uffici provinciali. La Porta d'Italia, inoltre, garantirà anche lo sviluppo dell'intero contesto regionale, che potrà giovare di una nuova realtà provinciale ben infrastrutturata, emancipata, efficiente e qualitativa. Un grande progetto istituzionale che, sin dalla sua genesi, ha visto coinvolti tutti i sindaci del territorio che hanno condiviso

ogni indirizzo generale, ogni attività istruttoria e ogni azione puntuale all'insegna di una sana e leale collaborazione. Una manifestazione della volontà chiara, inequivocabile, formalmente e legittimamente espressa con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consigli comunali. Il nuovo ente territoriale, stante la sua naturale omogeneità, recepirà enti e strutture che in parte già agiscono nel perimetro territoriale della nuova area vasta, consentendo una programmazione ottimale dello sviluppo del territorio in una logica moderna di protagonismo diffuso e di polverizzazione sul territorio e seguendo criteri di sussidiarietà e di perequazione in maniera condivisa e coerente con la migliore erogazione delle prestazioni pubbliche.

Seppur con le dovute differenze, l'istituzione delle province di Monza e Brianza e di Barletta-Andria-Trani del 2004 mostra come la creazione di nuovi enti territoriali intermedi possa essere vista come un'opportunità per migliorare la *governance* locale, promuovere lo sviluppo economico, sociale e locale, unendo città e territori con una storia e una cultura comuni.

In definitiva, la nascente provincia della « Porta d'Italia » è un'iniziativa ambiziosa che mira a unire i comuni del litorale e dell'entroterra del Lazio, da Civitavecchia a Fiumicino, passando per Ladispoli e Tarquinia, e ha come obiettivo principale il rilancio economico, culturale e sociale dell'area interessata. Si propone di creare una provincia che possa fungere da modello di sviluppo sostenibile, valorizzando le risorse locali e promuovendo una maggiore coesione tra i comuni coinvolti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È istituita la provincia della Porta d'Italia, nell'ambito della regione Lazio, con capoluogo situato nelle città di Civitavecchia e di Fiumicino.

2. Lo statuto della provincia della Porta d'Italia stabilisce quale delle due città capoluogo è sede legale della provincia.

Art. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia della Porta d'Italia è costituita dai seguenti comuni: Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella, Tolfa.

Art. 3.

1. I territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte dell'Area della città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 4.

1. La città metropolitana di Roma Capitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della conferenza metropolitana, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'in-

terno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia della Porta d'Italia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato ovvero, se antecedenti, delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi della città metropolitana di Roma Capitale.

5. Fino all'elezione degli organi elettivi di cui al comma 4, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia della Porta d'Italia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autoriz-

zato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale.

Art. 6.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia della Porta d'Italia per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione della città metropolitana di Roma Capitale, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due istituzioni di area vasta e il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi dei due enti concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei fondi di spettanza della provincia della Porta d'Italia dal bilancio della città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della città metropolitana di Roma Capitale e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni

di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia della Porta d'Italia.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia della Porta d'Italia a decorrere dalla data del loro insediamento.



19PDL0118840